

DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DINAMICO “LA COLLINA DI ARGO” E DELLE AREE LIMITROFE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Art.2 - Finalità

Art.3 – Gestione e modalità di funzionamento del canile

Art.4 – Cani che accedono alla struttura

Art.5 - Organigramma

Art.6 - Registri e documentazione

CAPO II – PROCEDURE E MODALITA' OPERATIVE

Art. 7 - Ingresso dell'animale nella struttura

Art. 8 - Abbinamento, inserimento e rieducazione dei cani nei box–Valutazione delle capacità di socializzazione

Art. 9 - Caratteristiche, pulizia e cura dell'igiene degli spazi e dei cani

Art. 10 - Alimentazione

Art. 11 - Prestazioni veterinarie

Art. 12 - Adozioni, affidi e programmi promozionali

Art. 13 - Cane affidato/adottato

Art. 14 - Decessi e eutanasia

Art. 15 - Orario di apertura al pubblico e modalità di visita - Prescrizioni per i visitatori

Art. 16 - Sicurezza nella struttura e gestione delle emergenze

CAPO III – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 17 - Relazioni con organismi di volontariato

Art. 18 - Requisiti degli organismi di volontariato e ammissione dei volontari

Art. 19 - Disposizioni inerenti all'attività di volontariato nell'ambito del canile

Art. 20 - Attività dei volontari

Art. 21 - Esclusione dall'attività di volontariato

CAPO IV – AREE LIMITROFE

Art. 22 - Definizione delle aree limitrofe

Art. 23 – Modalità di gestione e utilizzo

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24- Tavolo di verifica e prevenzione del randagismo

Art. 25 - Sanzioni

Art. 26 – Disposizioni finali

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare è redatto nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali in materia (Legge quadro 281/91 in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo; Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione" Regolamento regionale 2 febbraio 2021, n.1, attuativo della Legge regionale 11 aprile 2019) ispirandosi costantemente a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.

2. Il presente disciplinare detta disposizioni in materia di:

- a) gestione e funzionamento del canile municipale di Napoli di via V. Janfolla n. 229/245;
- b) gestione e funzionamento delle aree limitrofe;
- c) adozioni, affidi e programmi promozionali;
- d) attività di volontariato.

Art.2 - Finalità.

In coerenza e applicazione con quanto disposto dalla normativa in materia l'amministrazione comunale persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare la salute ed il benessere dei cani, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;
- b) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili per garantire il recupero e la successiva appropriata custodia dei cani vaganti o comunque incustoditi;
- c) assicurare ad ogni animale ospitato nella struttura comunale le migliori condizioni di vita e di benessere nonché l'assistenza veterinaria;
- e) contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività, favorendo altresì l'affidamento e l'adozione responsabile dei cani dei quali non siano individuati i

proprietari, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e la partecipazione a iniziative pubbliche e l'utilizzo di efficaci forme di comunicazione;

f) rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-cane, prevedendo specifici momenti informativi e formativi;

g) garantire e valorizzare l'apporto del volontariato ai fini di una piena ed efficace collaborazione con il Comune e con gli eventuali terzi responsabili della gestione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e c).

Art.3 – Gestione e modalità di funzionamento del canile

1. Il canile comunale può essere gestito nelle seguenti forme:

a) direttamente dal Comune, per tutti i servizi correlati al funzionamento della struttura, o solo per alcuni di essi;

b) indirettamente, attraverso affidamento esterno a soggetti terzi, anche di singoli servizi, mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente, garantendo la presenza nella struttura delle associazioni animaliste e zoofile preposte alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani;

c) in cogestione con soggetti pubblici, mediante la sottoscrizione di appositi accordi che disciplinino la collaborazione tra le parti, anche per lo sviluppo dell'intero complesso e per la realizzazione di nuove funzioni, attraverso una continuativa interlocuzione ed un dialogo di interesse comune, rispondendo a precise esigenze connesse al perseguimento di interessi pubblici.

2. La forma di gestione è proposta dalla Giunta al Consiglio comunale con propria deliberazione sulla base dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Nel caso in cui si provveda alla gestione nelle forme di cui all'art. 3 comma 1 lettere b) e c) il rapporto tra il Comune e il gestore (o cogestore) viene disciplinato con specifico atto, nel quale sono regolamentati, fra l'altro, anche gli oneri e gli obblighi in materia di manutenzione della struttura.

4. Indipendentemente dalla forma di gestione prescelta, deve essere assicurata la piena collaborazione con le organizzazioni e le associazioni di volontariato appartenenti al Terzo Settore, che operano con

la finalità della protezione degli animali, iscritte in apposito elenco istituito dall'Amministrazione Comunale, in sintonia con la normativa del settore volta a sostenere, valorizzare e riconoscere il valore sociale e civile ed il ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

5. Eventuali specifiche di dettaglio sul funzionamento del canile comunale, nel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, sono dettate all'occorrenza dal dirigente dell'ufficio comunale competente in materia.

Art.4 – Cani che accedono alla struttura

1. Possono accedere al canile comunale:

a) i cani per i quali è prevista dalla normativa vigente l'obbligo della cattura e della custodia, tra cui in particolare i cani raccolti dal servizio veterinario pubblico cittadino in quanto randagi, vaganti, abbandonati, feriti e di cui non è individuata la proprietà all'atto della richiesta di intervento. Il dirigente dell'ufficio comunale competente in materia autorizzerà l'ingresso dei suddetti cani a fronte di apposita richiesta del servizio veterinario pubblico contenente una valutazione dalla quale si evinca un *alto profilo di adottabilità* degli stessi.

b) i cani di proprietà di persone decedute senza parenti ed eredi;

c) i cani di proprietà di persone che si trovano in situazioni personali (ricoverate in ospedale, con gravi problemi di salute, etc.), oggettivamente documentabili, che non consentono la permanenza dell'animale presso il domicilio del proprietario e che non possono contare sulla collaborazione di parenti /amici;

d) i cani per i quali è stata presentata rinuncia di proprietà secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

2. I cani di cui ai punti b), c) e d) dovranno essere preventivamente valutati ai fini dell'adottabilità dai servizi veterinari, che definiranno l'Indice di Adottabilità (IDA). A seguito della valutazione, il dirigente dell'ufficio comunale competente ne disporrà il ricovero presso il canile comunale o presso le strutture convenzionate.

3. Nell'ipotesi di incapacienza della struttura per la contestuale presenza del numero massimo di cani ospitabili, ovvero per altre motivazioni legate ad aspetti igienico-sanitari e/o di natura amministrativa-contabile, l'obbligo del Comune al ricovero attiene ai soli cani del tipo sub a) del precedente comma 1.

Art. 5 - Organigramma

1. Il canile opera con personale individuato in apposito organigramma presente e visibile in struttura.

2. Si prevedono almeno le seguenti figure, delle quali a mero titolo indicativo e non esaustivo ne viene indicato il profilo:

a) responsabile della struttura comunale e/o responsabile della struttura, individuato dal soggetto gestore

b) referente del responsabile della struttura comunale e/o referente del soggetto gestore

c) direttore sanitario

d) referente/delegato del direttore sanitario

e) operatori tecnici addetti alla gestione degli animali

f) addetti alla pulizia e sanificazione dei box e delle aree sgambamento annesse

g) operatori addetti alla pulizia e sanificazione delle aree verdi connesse ai box

h) medico veterinario esperto in comportamento animale, etologia

i) educatore/addestratore cinofilo riconosciuto

l) operatori addetti alla gestione e manutenzione della struttura

m) volontari con i requisiti di cui all'art. 18

3. Coloro che operano nella struttura, inclusi i volontari di cui al CAPO III del presente disciplinare, devono essere muniti di tesserino di riconoscimento.

4. In caso di gestione diretta e in caso di cogestione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c), il responsabile della struttura coincide con il Dirigente *pro tempore* del servizio comunale competente.

In caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) il responsabile della struttura

coincide con il soggetto gestore. Il Dirigente competente provvede, in tal caso, ad individuare un referente comunale quale riferimento per il soggetto gestore.

Art. 6 - Registri e documentazione

1. Nella struttura destinata a canile è detenuta, conservata in apposito archivio e costantemente aggiornata, la documentazione prevista dalla normativa (autorizzazioni, certificazioni, ecc.) e dalle disposizioni all'uopo emanate dall'Amministrazione comunale e la documentazione attestante l'attività svolta per l'esibizione almeno in copia, ad ogni richiesta degli organi preposti all'effettuazione di controlli ed ispezioni.

2. L'individuazione della documentazione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente è definita dal dirigente dell'ufficio comunale competente in materia.

CAPO II – PROCEDURE E MODALITA' OPERATIVE

Art. 7 - Ingresso del cane nella struttura

1. Il ricovero dei cani, che accedono alla struttura secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, è sempre subordinato all'espletamento delle prestazioni sanitarie di primo livello effettuate presso il Presidio Ospedaliero Veterinario (POV) della ASL Napoli 1 Centro.

All'atto della registrazione in ingresso viene acquisita la cartella clinica del cane, dove sono riportate le prestazioni medico/chirurgiche effettuate presso il POV. La cartella clinica verrà costantemente aggiornata con i trattamenti e le terapie effettuate presso il canile e riporterà anche l'Indice di Adottabilità (IDA), elaborato dal medico veterinario esperto in comportamento che lavora in struttura.

La cartella clinica verrà allegata alla scheda anagrafica del cane contenente la sua descrizione, foto, tutti i dati conosciuti inerenti alla situazione per la quale il cane accede al canile ed il box di ricovero.

Le movimentazioni in ingresso/uscita vengono annotate sul registro di carico/scarico vidimato dalla ASL e registrate, a cura dei servizi veterinari, sui sistemi informativi regionali Veterinary Activity Management (VAM) e Banca dati regionale – anagrafe canina Campania (BDU).

2. Il Comune aggiorna la pagina dedicata al canile sul sito web istituzionale comunale con le foto dei cani ricoverati disponibili per l'adozione.

Art.8 - Abbinamento, inserimento e rieducazione dei cani nei box–Valutazione delle capacità di socializzazione

1. Nella gestione del canile, anche con l'ausilio di un'equipe multidisciplinare composta da un veterinario comportamentalista, un educatore/addestratore cinofilo, operatori tecnici e personale volontario adeguatamente formato, il Direttore Sanitario effettua la valutazione della compatibilità, degli spostamenti, degli abbinamenti e del livello di socializzazione di ciascun cane. Tale valutazione deve essere riportata nella scheda anagrafica e sanitaria dell'animale al fine di fornire indicazioni utili:

- a) per la composizione dei gruppi nei box o per eventuali spostamenti da un box all'altro;
- b) per garantire un approccio sicuro da parte degli operatori del canile;
- c) sull'adottabilità dell'animale.

2. Gli spostamenti dei cani devono essere effettuati solo se indispensabili e previa valutazione del Direttore Sanitario anche avvalendosi dell'ausilio dell'educatore cinofilo e/o del veterinario comportamentalista. Le motivazioni dello spostamento devono essere opportunamente annotate nella scheda anagrafica e sanitaria dell'animale.

Art. 9 - Caratteristiche, pulizia e cura dell'igiene degli spazi e dei cani

1. I box dei cani ospitati in struttura hanno le caratteristiche dettate dalla normativa di settore e sono in numero sufficiente rispetto al numero degli animali ospitati.

2. Gli animali ospiti del canile e gli spazi in cui gli stessi sono ricoverati, nonché gli spazi comuni e le relative attrezzature sono oggetto di interventi di igiene e pulizia da effettuarsi mediante lavaggio e disinfezione giornaliera, nonché a disinfestazione contro gli ectoparassiti una volta alla settimana.

3. Gli interventi di disinfezione, di disinfestazione e di derattizzazione ambientale periodica sono effettuati in conformità alla normativa ed alle disposizioni di settore vigenti.

4. Tutti i cani, ad eccezione di quelli ricoverati nei reparti di isolamento e di quelli pericolosi, devono usufruire quotidianamente delle aree di sgambamento, secondo un programma prestabilito, praticare sufficiente movimento ed avere occasioni di socializzazione intra ed interspecifica.

5. Al fine di evitare la diffusione di malattie infettive della specie, il canile deve essere gestito mediante idonee misure di biosicurezza relativamente al personale, alle attrezzature utilizzate, agli indumenti di lavoro e quant'altro possa essere veicolo di malattia; a tal fine sarà cura del Direttore Sanitario predisporre e aggiornare un elenco di procedure e regole da impartire formalmente a tutto il personale che opera nella struttura, anche con riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e al Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al D.Lgs 81/08.

6. I rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura devono essere smaltiti in base a quanto stabilito dalla normativa in materia ambientale.

Art. 10 - Alimentazione

1. L'alimentazione degli animali avviene somministrando il cibo nei box preventivamente puliti, secondo il piano alimentare redatto con il veterinario responsabile, prevedendo le necessarie diversificazioni in relazione all'età dei cani o a particolari patologie. La quantità giornaliera del cibo da somministrare è indicata in apposite tabelle in relazione alla taglia ed all'età degli animali.

2. La fornitura degli alimenti per i cani ospitati può essere garantita anche da liberalità e/o interventi di mecenatismo e da ditte sponsor, nel rispetto della regolamentazione in materia.

Art. 11 – Prestazioni veterinarie

1. I servizi veterinari dell'ASL provvedono a tutte le attività di tipo terapeutico, profilattico, chirurgico, di laboratorio e d'urgenza necessarie e alla stesura di un protocollo vaccinale.

2. Il Direttore Sanitario provvede alla richiesta della visita comportamentale all'ingresso presso la struttura ed in seguito almeno una volta al mese. Il Direttore Sanitario è altresì responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie e della relativa registrazione nella scheda sanitaria.

3. Il personale addetto, incaricato dal Direttore Sanitario, collabora con lo stesso per l'effettuazione di tutte le prestazioni nella conduzione igienico-sanitaria del canile e provvede a segnalare qualsiasi

cambiamento sospetto o manifesto dei cani al veterinario che procede a fornire le dovute disposizioni per la salute del cane o ad intervenire direttamente ove necessario.

4. I cani che necessitano di cure e/o terapie particolari sono collocati in apposito reparto, salvo ricovero presso i servizi veterinari dell'Asl.

5. La sterilizzazione viene effettuata dal competente servizio Asl veterinario.

Art. 12 – Adozioni, affidi e programmi promozionali

1. Al fine di incentivare l'adozione degli animali, il responsabile della struttura deve: pubblicizzare adeguatamente il recapito del canile, garantire la massima disponibilità per l'accesso alla struttura, nonché assicurare l'assistenza ai cittadini interessati da parte del personale del canile.

2. Il Comune e/o i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b e c), con la collaborazione delle associazioni di volontariato operanti nella struttura, promuovono e realizzano campagne di adozione dei cani ricoverati presso il canile comunale.

3. Le procedure di adozione vengono seguite dal personale opportunamente individuato in organigramma. L'adottante deve essere informato, orientato e sostenuto nella scelta dall'educatore/addestratore cinofilo e/o dal medico veterinario esperto in comportamento animale.

4. Gli animali oggetto di intervento pubblico sono affidati a soggetti privati che ne assumono ogni responsabilità civile e penale nonché la cura.

5. La persona che richiede l'adozione o l'affidamento deve:

1. essere maggiorenne;
2. non aver riportato condanne o aver patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali;
3. non avere precedenti richieste di rinuncia di proprietà;
4. garantire la propria rintracciabilità in caso di verifiche post-adoptive o post-affidamento;
5. garantire la sterilizzazione dell'animale con le modalità stabilite dal presente disciplinare nel caso l'intervento non sia ancora stato eseguito al momento dell'adozione;
6. seguire il programma di rieducazione, se previsto;

7. seguire il corso finalizzato al conseguimento del Patentino in caso di affido/adozione di cani a rischio elevato per l'incolumità pubblica.

Art. 13 – Cane affidato/adottato

1. Ogni cane viene dato in affidamento/adozione gratuitamente, già trattato per ecto e endoparassiti, già sverminato, vaccinato, sterilizzato (salvo impedimenti sanitari certificati).
2. Qualora venga dato in adozione un cane in età prepubere, per il quale non sia stato ancora possibile procedere alla sterilizzazione, l'adottante si impegna in forma scritta ad effettuare l'intervento al raggiungimento dell'età idonea presso il servizio veterinario competente o in alternativa presso un medico veterinario libero professionista. In tale circostanza l'adottante dovrà trasmettere ai servizi veterinari certificazione dell'avvenuta sterilizzazione, rilasciata dal libero professionista.
3. Al momento della cessione del cane vengono consegnate al soggetto affidatario/adottante copia della scheda di adozione/affidamento, copia della scheda sanitaria riportante patologie, terapie in atto ed anche eventuali problemi comportamentali.
4. Le procedure di registrazione delle adozioni sui sistemi informativi regionali (banca dati – anagrafe canina Campania) sono a carico del Direttore Sanitario.
5. Periodicamente il Direttore Sanitario, avvalendosi delle Associazioni operanti e del medico veterinario comportamentalista, dovranno essere disposti adeguati controlli post-adozioni e post-affidamento per verificare il benessere degli animali affidati/adottati.

Art. 14 – Decessi ed eutanasia

1. I cani deceduti nel canile sono smaltiti nel rispetto della vigente normativa in materia e previo accertamento autoptico delle cause di morte, se richiesto dal Direttore Sanitario.
2. Gli animali gravemente malati vengono trasferiti presso la struttura sanitaria ASL (Presidio Ospedaliero Veterinario). La soppressione, in modo eutanasico e previa anestesia, viene effettuata presso la predetta struttura, esclusivamente dal medico veterinario ASL Napoli 1 Centro, a seguito di giudizio collegiale di tre dirigenti veterinari.

Art. 15 – Orario di apertura al pubblico e modalità di visita - Prescrizioni per i visitatori

1. La struttura deve assicurare un adeguato orario di apertura al pubblico interessato alle adozioni per sette giorni settimanali, per almeno cinque ore giornaliere nei giorni feriali e per quattro ore nei giorni festivi.
2. L'orario deve essere visibile e consultabile all'ingresso della struttura, pubblicizzato nel sito web istituzionale del Comune, in quello del canile se esistente, nonché sul sito web delle associazioni che operano in struttura.
3. Per favorire la partecipazione della cittadinanza alla vita del canile e per promuovere l'affido e l'adozione degli animali, il responsabile della struttura, in accordo con il Direttore Sanitario, programma visite guidate ed eventuali open days.
4. L'effettuazione di video e fotografie è consentita previa richiesta motivata e autorizzata dal Responsabile della struttura o dal Direttore Sanitario.

Art. 16 – Sicurezza nella struttura e gestione delle emergenze

1. Il Responsabile della Prevenzione e Protezione (RSPP) predisporrà il piano di emergenza ed evacuazione ai sensi della normativa vigente.
2. Il Direttore Sanitario, di concerto con il Responsabile della struttura e con il RSPP, predispone un piano per fronteggiare le emergenze ed organizzare l'evacuazione dei cani in caso di necessità.
3. Tutti gli operatori che a vario titolo sono presenti in struttura devono indossare idonei DPI durante l'attività nelle strutture attuando tutte le misure di prevenzione dagli infortuni previste per gli operatori e per i visitatori.

CAPO III – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 17 - Relazioni con organismi di volontariato

1. Il presente capo disciplina le modalità inerenti all'attività di volontariato, ai sensi delle norme vigenti, riconoscendo il valore sociale di tale attività come espressione di solidarietà, partecipazione,

pluralismo e spirito di collaborazione al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati in struttura.

2. Il Comune e/o il gestore in caso di affidamento ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) ovvero il cogestore nel caso previsto dall'art. 3 comma 1 lett. c) promuovono, in collaborazione e con il supporto delle associazioni di volontariato zoofile e animaliste che si occupano di prevenzione del randagismo e protezione degli animali, campagne di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione e alla cittadinanza, con particolare attenzione alle scolaresche. Tali campagne riguardano la protezione degli animali e il controllo delle nascite, la prevenzione dell'abbandono e la promozione della cultura del possesso responsabile e dell'adozione consapevole dei cani ospitati presso il canile.

3. A tal fine, il Comune incentiva ed attiva forme di collaborazione con le associazioni di volontariato, sulla base di apposite convenzioni regolate dalle disposizioni normative vigenti.

4. Le associazioni di volontariato zoofile e animaliste per operare all'interno del canile non devono avere fini di lucro, devono essere regolarmente riconosciute ai sensi di legge, perseguire la finalità della protezione degli animali e devono essere inserite in un apposito elenco di associazioni e organizzazioni di volontariato all'uopo istituito dall'Amministrazione Comunale mediante avviso pubblico nelle forme previste dalla normativa vigente, con il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 18.

Art. 18 – Requisiti degli organismi di volontariato ed ammissione dei volontari

1. Per accedere in qualità di volontario al canile è necessario essere iscritti ad una delle associazioni e/o organizzazioni di cui all'avviso pubblico ex art. 21 comma 3 appartenenti al Terzo Settore no profit senza scopo di lucro, operante nell'ambito delle finalità istituzionali di tutela della salute e del benessere degli animali e di contrasto al randagismo, di promozione delle adozioni consapevoli e di educazione alla corretta tenuta degli animali d'affezione. Le associazioni e/o organizzazioni in parola dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

- essere una Organizzazione e/o Associazione appartenente al Terzo Settore no profit come disciplinata dal D.Lgs 117/2017;

- essere iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
- avere fini statutarie compatibili con le attività di salvaguardia e tutela degli animali, di contrasto al randagismo, di promozione delle adozioni consapevoli e di educazione alla corretta tenuta degli animali d' affezione;
- avere adeguata copertura assicurativa per i soci e volontari ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 117/2017;
- non avere morosità nei confronti del Comune di Napoli ed essere in posizione di regolarità rispetto ai tributi locali.

2. Le Associazioni convenzionate, per l'ammissione dei volontari alle attività del canile, indicano i nominativi al Responsabile della struttura e al Direttore sanitario, specificandone le competenze e fornendo la documentazione attestante la partecipazione a corsi di formazione.

L'ammissione dei volontari è subordinata alla verifica dei requisiti e a incontri conoscitivi.

Art. 19 – Disposizioni inerenti all'attività di volontariato nell'ambito del canile

1. Il volontario - messo a disposizione dalle associazioni convenzionate - presta la propria attività a favore della struttura impegnandosi a seguire le disposizioni di legge, i regolamenti in materia di animali, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, le direttive del Responsabile della struttura e del Direttore sanitario.

2. I volontari delle associazioni che operano nel canile non hanno competenza sulla gestione e la cura degli animali ospitati.

3. Su disposizione del Responsabile della Struttura o del Direttore sanitario, l'accesso dei volontari può essere temporaneamente sospeso o limitato per motivi sanitari o per ragioni organizzative/gestionali, previa comunicazione agli interessati.

4. Al fine di prevenire la diffusione di patogeni all'interno ed all'esterno della struttura, i volontari devono osservare le norme di igiene dettate anche per il personale dipendente.

Art. 20 – Attività dei volontari

1. I volontari svolgono le loro attività, evitando interferenze con il personale addetto ai servizi quotidiani, sulla base del programma giornaliero all'uso stabilito dal Responsabile della struttura congiuntamente al Direttore Sanitario.

2. L'attività dei volontari nel canile è finalizzata a:

a) supportare il Comune ovvero i soggetti di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. b e c, nell'ambito di eventi e campagne di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione, alla cittadinanza e alle scuole;

b) promuovere le adozioni dei cani ospitati presso la struttura;

c) effettuare verifiche post-adozione e post-affido.

Art. 21 - Esclusione dall'attività di volontariato

1. Qualora un volontario non si attenga alle regole stabilite dal presente disciplinare o dal Codice di comportamento del Comune di Napoli, il Responsabile della struttura e/o il Direttore Sanitario adotteranno misure o di sospensione o di esclusione dalle attività.

CAPO IV – AREE LIMITROFE

Art. 22 - Definizione delle aree limitrofe

1. L'Amministrazione Comunale, prevedendo le ulteriori potenzialità di sviluppo dell'area intorno al canile, con Deliberazioni di Giunta Comunale n.243 del 10.06.2021 e n. 117 del 21.04.2022, ha approvato il progetto di *“Riqualificazione dell'area limitrofa al Centro comunale di accoglienza per cani “La Collina di Argo”*.

2. Il progetto di Riqualificazione dell'area limitrofa al Centro comunale di accoglienza per cani La Collina di Argo nasce con l'obiettivo di realizzare uno spazio urbano costituito da aree connesse tra di loro, a formare un *“sistema”* dal carattere unitario nel quale sviluppare differenti funzioni

sinergiche che hanno come centro gravitazionale il complesso del canile e, pertanto, il rapporto uomo-cane, atteso che proprio nei centri urbani è importante valutare e ripensare le politiche e le modalità di convivenza tra l'uomo e gli animali, per il reciproco benessere condiviso.

3. Fermo restando il presente e il futuro sviluppo progettuale del complesso, il presente Disciplinare regola la gestione e l'utilizzo delle seguenti aree già realizzate o in corso di realizzazione:

- area pic nic;
- area agility dog;
- aree sgambamento;
- area orti urbani;

4. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche per le ulteriori aree presenti nel complesso e non ancora realizzate.

Art. 23- Modalità di gestione e di utilizzo

1. Le aree elencate all'art. 22 commi 3 e 4 possono essere gestite nelle seguenti forme:

a) direttamente dal Comune, per tutti i servizi correlati al funzionamento delle stesse o solo per alcuni di essi;

b) indirettamente, attraverso affidamento esterno a soggetti terzi, anche mediante il ricorso a forme di Partenariato Pubblico Privato sia dell'intero complesso, anche potenziato attraverso gli interventi di PPP, sia di singole attività, aree o porzioni di esse, mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente, anche ammettendo la partecipazione del Terzo settore. A tal fine l'Amministrazione Comunale istituisce apposito elenco di associazioni e organizzazioni di volontariato mediante avviso pubblico nelle forme previste dalla normativa vigente. In tal senso, l'eventuale ricorso al Partenariato Pubblico Privato potrà prevedere anche il coinvolgimento di soggetti del Terzo Settore (Partenariato Pubblico Privato Sociale) o l'utilizzo delle forme partenariali previste dal Codice del Terzo Settore;

c) in condivisione con soggetti pubblici, mediante la previsione di apposita convenzione che specifichi le modalità di fruizione, le attività consentite, gli oneri e i divieti, nonché la collaborazione tra le parti, anche per lo sviluppo delle aree stesse e per la realizzazione di nuove funzioni, attraverso

una continuativa interlocuzione ed un dialogo di interesse comune, rispondendo a precise esigenze connesse al perseguimento di interessi pubblici

2. La forma di gestione è stabilita dalla Giunta comunale, previa verifica dell'interesse pubblico, sulla base dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3. La manutenzione delle aree limitrofe sarà effettuata dal Comune in caso di gestione diretta ovvero dai soggetti di cui al precedente comma 1 lett. b) e c), mediante interventi a cadenza regolare e secondo disposizioni stabilite in Convenzione con il gestore. In ogni caso le aree dovranno essere sempre tenute in condizioni di igiene e decoro.

4. Le aree limitrofe saranno aperte al pubblico dal lunedì alla domenica secondo la calendarizzazione e gli orari definiti dal Comune eventualmente in accordo con i soggetti di cui al precedente comma 1 lett. b), e c). Eventuali restrizioni per l'accesso al pubblico potranno verificarsi nelle giornate in cui l'Amministrazione comunale e/o detti soggetti abbiano programmato eventi, manifestazioni o altre attività istituzionali. Il calendario e gli orari di accesso saranno resi pubblici sul sito web comunale e dei soggetti gestori.

5. Il Comune in caso di gestione diretta ovvero unitamente ai soggetti di cui al precedente comma 1 lett. b), e c) cureranno la programmazione degli eventi, manifestazioni, giornate formative e open day che sarà preventivamente sottoposta al Responsabile della struttura. I soggetti gestori potranno presentare proposte per specifiche attività da tenersi nelle aree in questione che saranno autorizzate previa valutazione del Comune, compatibilmente con le attività istituzionali già calendarizzate.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24– Tavolo di verifica e prevenzione del randagismo

1. I dati semestrali relativi all'andamento della struttura, di seguito specificati alle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono esaminati da un tavolo tecnico di verifica composto dal Responsabile comunale della struttura, dal Direttore Sanitario, da un rappresentante del CRIUV e da un rappresentante delle associazioni di volontariato che operano nel canile.

- a) numero di ingressi in struttura;
- b) numero di adozioni andate a buon fine;
- c) rinunce di proprietà in attesa di ingresso al canile;
- d) rinunce di proprietà accolte;
- e) numero decessi;
- f) volontari che hanno collaborato all'attività del canile.

2. Il tavolo di verifica, alla luce dei dati esaminati, propone eventuali suggerimenti e/o azioni di miglioramento per la gestione del canile; propone inoltre progetti di sensibilizzazione per la prevenzione dell'abbandono e per la gestione corretta e consapevole dei cani.

Art. 25 – Sanzioni

1. Fatte salve le penali espressamente previste nelle convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato di cui all'articolo 18, le violazioni al presente disciplinare sono sanzionate osservando le disposizioni nazionali e regionali in materia e dal Regolamento comunale per la tutela degli animali.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia

Il Comune di riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni al presente disciplinare in base a esigenze operative o a nuove disposizioni legislative.

Del presente disciplinare viene assicurata ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito del Comune di Napoli.